



# ***POLIZIA LOCALE***

**UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	PONTE DI LEGNO 13/06/2025
ALBO N.	
ORDINANZA N°	37

---

**COMUNE DI PONTE DI LEGNO: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN LOCALITÀ CASE DI VISO, SANTA APOLLONIA, VAL SOZZINE, VALBIONE**

**LIMITAZIONI AL TRANSITO VEICOLARE TRATTO VIABILE: PONTE DI LEGNO/VALBIONE**

---

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale di Ponte di Legno nr. 54 del 30.05.2024, direttiva istitutiva delle aree di sosta a pagamento nelle località sopra citate;

**VISTO** il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTI** gli art. 5,6,7 D. Lgs. 30.04.1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, N. 495, regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 54 del 03/01/2018, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario Comunale dell'Unione dei Comuni;

**CONSIDERATO** che il Comune di Ponte di Legno da anni è diventato meta di numerosi turisti e che nei periodi di maggior afflusso non risulta infrequente il verificarsi di situazioni di sovraffollamento e di traffico che determinato criticità dovute all'eccesso di veicoli in transito e conseguente domanda di parcheggi nelle aree attrezzate a richiamo turistico ricreativo;

**VISTO** l'art.1 comma 1 seconda parte, del richiamato decreto legislativo nr. 285/92, secondo il quale i provvedimenti amministrativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

**CONSIDERATO** che le finalità di interesse pubblico perseguite nella scelta di istituire parcheggi a pagamento si individuano nell'assicurare la sosta ad un maggior numero di utenti, mediante regolamentazione degli accessi alle aree parcheggio appositamente attrezzate, poste anche al di fuori dal centro abitato cittadino;

**CONSTATATA** altresì la grande affluenza di veicoli ed utenti verificatasi negli scorsi anni, richiamati dalla naturale bellezza delle zone in oggetto, dotate di acqua, servizi igienici e cassonetti per la raccolta dei rifiuti;

**RITENUTO** che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e preservare l'incolumità dell'utenza sul tratto viabile extraurbano denominato "*strada Ponte di Legno-Valbione*" si rende necessario un provvedimento di regolazione del traffico veicolare mediante l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di limitazione della velocità e segnaletica di "pericolo generico" (altre prescrizioni) con tabella aggiuntiva indicativa dei tratti stradali privi di barriera/guard-rail;



## ***POLIZIA LOCALE***

### **UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**VISTA** anche la particolare condizione strutturale del tratto viabile sopra citato, posto in zona boschiva, a carreggiata stretta e percorsa da numerosi pedoni e velocipedisti;

**RITENUTO**, altresì, che l'amministrazione comunale di Ponte di Legno, proprietaria della strada di Valbione, ha il dovere di adottare con apposito provvedimento di tutela, l'apposizione di idonea segnaletica stradale in entrambi i sensi di marcia, con l'istituzione del limite di velocità non superiore a 30 Km/h e la posa di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 let. e) del DPR 495/1992 "Limite massimo di Velocità" da installare su entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il tratto Ponte di Legno/Valbione (planimetria allegata);

**RITENUTO** di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa, per il tratto stradale Ponte di Legno-Valbione, quanto sopra a garanzia della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;

**AL FINE** di poter disciplinare la sosta e la circolazione alle categorie di utenti che volessero disporre dei servizi sopra esposti, inoltre per razionalizzare le spese di gestione, custodia ed accesso viabile alle aree attrezzate, pulizia e regolamentazione della circolazione dei veicoli e dei pedoni in loc. "Valbione" - "Case di Viso" - "Val Sozzine" e "Santa Apollonia";

#### **ORDINA ED ISTITUISCE, TRATTO STRADALE PONTE DI LEGNO/VALBIONE:**

- 1) Dal 20 luglio fino al 20 agosto 2025 e per tutti gli anni seguenti, la sospensione del traffico veicolare a motore (eccetto ebike), sul tratto di strada comunale "Ponte di Legno - Valbione" (allegata planimetria): dalle ore 09.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- 2) limite di velocità non superiore a 30 Km/h con l'apposizione di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 let. e) fig. II.50 del DPR 495/1992 "Limite massimo di Velocità" da installare su entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il tratto viabile *Ponte di Legno-Valbione* e posa della segnaletica di "pericolo generico" (altre prescrizioni) con tabella aggiuntiva indicativa dei tratti stradali privi di barriera/guard-rail (art.103 D.P.R. 495/92- segnale (Altri Pericoli fig. II.35);

#### **ISTITUISCE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN LOCALITA':**

Santa Apollonia/Valle delle Messi, Case di Viso, Val Sozzine, Valbione, previo pagamento della tariffa giornaliera di €. 5,00, valida per tutta la giornata di emissione e per le categorie di veicoli di cui agli artt. 52 (ciclomotori), 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) com. 1, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.:

dalle ore 07.00 alle ore 17.00 nei seguenti periodi:

- sabato 14 e domenica 15 giugno 2025;
- sabato 21 e domenica 22 giugno 2025;
- sabato 28 e domenica 29 giugno 2025;
- sabato 05 e domenica 06 luglio 2025;
- sabato 12 e domenica 13 luglio 2025;
- tutti i giorni da sabato 19 luglio 2025 a domenica 31 agosto 2025;

SEDE: Comune di Ponte di Legno – Via Salimmo 4 - 25056 PONTE DI LEGNO

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: uff.poliziale@unioneltavallecamonica.bs.it    PEC: poliziale@pec.unioneltavallecamonica.bs.it



## ***POLIZIA LOCALE***

### **UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- sabato 06 e domenica 07 settembre 2025;

Le aree di sosta sono evidenziate nell'estratto cartografico allegato al presente provvedimento e alla delibera della Giunta comunale nr.54 del 30.05.2024 e precedenti;

Dispone la gestione dei parcheggi nonché la posa della segnaletica al personale preposto dell'amministrazione comunale di Ponte di Legno in in "loc. Valbione" e tratto viabile d'accesso- "loc. Case di Viso" – "loc. Val Sozzine" e "loc. Santa Apollonia":

- il pagamento della tariffa è subordinato alla presenza del personale addetto alla riscossione presso le aree di sosta dei veicoli (arco orario 07.00-17.00);
- prescrive la posa della prescritta segnaletica stradale e di regolamentazione della sosta a cura dell'area tecnica - manutenzioni del comune di Ponte di Legno, nelle seguenti aree di sosta e viabilità d'accesso:

- A) Area di sosta/parcheggio nr. 1 "Santa Apollonia";
- B) Area di sosta/parcheggio nr. 1 "Santa Apollonia";
- C) Area sosta/parcheggio nr.. 1 "Case di Viso";
- D) Area sosta/parcheggio nr.2 "Case di Viso/Bozzi";
- E) Area di sosta in loc. "Valbione"/tratto viabile d'accesso al parcheggio;

- Dispone la posa della segnaletica e di nr.2 parcometri nelle seguenti aree di sosta, a cura dell'ufficio tecnico e manutenzioni:

- Parcheggio area nr.1 Val Sozzine Park;
- Parcheggio area nr.2 Val Sozzine Park;
- Nr. 4 segnali/cartellonistica di area parcheggio, parcometro e tabelle integrative con orari e tempistica di regolamentazione della sosta;
- Verifica e posa segnaletica di strada chiusa al traffico veicolare, tratto viabile Ponte di Legno/Valbione, dal 19/08/2025 al 31/08/2025 nelle fasce orarie: 09.30-11.30 e 15.00-17.00;

### **PRESCRIVE**

ai competenti uffici dell'amministrazione comunale di Ponte di Legno l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e necessari all'attuazione della presente ordinanza, in particolare l'assunzione dell'esercizio diretto della gestione delle aree parcheggio e le modalità di riscossione e rendicontazione dei proventi. Gli utenti potranno rivolgersi per il pagamento dei servizi, al personale preposto in loco incaricato dall'amministrazione comunale alla riscossione delle somme, i quali, dovranno rilasciare i necessari scontrini numerati dimostranti l'avvenuto

SEDE: Comune di Ponte di Legno – Via Salimmo 4 - 25056 PONTE DI LEGNO

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: uff.poliziale@unioneltavallecamonica.bs.it    PEC: poliziale@pec.unioneltavallecamonica.bs.it



## ***POLIZIA LOCALE***

### **UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

versamento, da esporre in vista, nella parte anteriore interna dei veicoli.

Detto personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento e giubbotto rifrangente. All'ufficio tecnico comunale la verifica e controllo dei parcometri e della segnaletica posta nelle aree di sosta e viabilità di accesso.

Esenzioni: utilizzo gratuito dell'area per le seguenti categorie di veicoli:

al servizio di persone disabili, con esposizione del prescritto contrassegno, veicoli delle forze armate, delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e degli automezzi di soccorso, quali ambulanze e protezione civile, inoltre saranno esentati dal pagamento i veicoli in uso ad amministrazioni pubbliche ed alle aziende dei servizi pubblici tecnici di pronto intervento.

Sono inoltre esenti dall'accesso alle aree di sosta a pagamento tutti i veicoli in possesso di idoneo "Pass autorizzativo" rilasciato dai competenti uffici comunali di Ponte di Legno che regolerà il rilascio dei nulla osta sulla base di idonee motivazioni regolamentate con D. di Giunta Comunale.

Le autocaravan e le roulotte potranno sostare come tutte le altre categorie di veicoli secondo le norme di comportamento di cui all'art. 185 c.2 del codice della strada: *"La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo."*

Il presente atto sostituisce ogni precedente ordinanza ed ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il provvedimento nr.120 del 15.06.2024;

#### **D E M A N D A**

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

(in sostituzione del Responsabile di Servizio)

Dott. Fabio Gregorini

SEDE: Comune di Ponte di Legno – Via Salimmo 4 - 25056 PONTE DI LEGNO

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: uff.polizialocale@unionealtavallecamonica.bs.it    PEC: polizialocale@pec.unionealtavallecamonica.bs.it